

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser  
Dr. Michael Schieder  
Stephanie Vigl

## Circolare

|                |   |
|----------------|---|
| <b>numero:</b> | 21i                                       |
| <b>del:</b>    | 2018-02-19                                |
| <b>autore:</b> | Dott. Andrea Tinti<br>Dott. Winkler Peter |

A tutti i nostri clienti

### Limitazioni all'utilizzo in compensazione dei crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo

Ricordiamo<sup>1</sup> che il legislatore ha introdotto nell'anno 2011 una ulteriore limitazione alla possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti tributari, al fine di evitarne un utilizzo scorretto e dare precedenza al pagamento dei debiti più datati.

La disposizione<sup>2</sup> prevede dal 1° gennaio 2011 il divieto di utilizzo dei crediti<sup>3</sup> in compensazione nel mod. F24, in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo e non pagati nei termini, di ammontare superiore a Euro 1.500.

Con Decreto Ministeriale<sup>4</sup> erano state definite le modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, con conseguente possibilità di "liberare" i crediti disponibili ai fini dell'utilizzo in compensazione.

#### 1 Modalità di utilizzo

La limitazione alla compensazione riguarda i debiti relativi alle sole imposte erariali e relativi accessori. Secondo l'Agenzia trattasi dei debiti relativi alle imposte dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), all'IVA e alle altre imposte indirette. Tra le imposte erariali rientrano, anche l'IRAP e le addizionali regionali e comunali all'IRPEF<sup>5</sup>.

La compensazione orizzontale con modello F24 è pertanto vietata in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo per le suddette imposte, di importo superiore a Euro 1.500, e per i quali siano decorsi i 60 giorni dalla notificazione e quindi scaduto il termine di regolare pagamento.

In caso di regolare pagamento nei termini della cartella, allora la compensazione orizzontale del credito può essere effettuata.

Da tale limitazione è esclusa la compensazione verticale, quale è la compensazione che può essere effettuata anche senza l'utilizzo del modello F24, come p.es. l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2017 per il pagamento dell'IVA del mese di febbraio, ovvero l'utilizzo del credito IRES per il pagamento dell'acconto IRES; per chiarezza e semplicità una compensazione a mezzo F24 non è mai dannosa.

In caso di proposizione di ricorso avanti la Giustizia Tributaria in merito alle suddette imposte,

1 La nostra ultima circolare al riguardo é la n. 20 del 16.02.2017

2 Art. 31 comma 1 DL 78/2010, convertito in L. 122/2010

3 Art. 17 comma 1 D.lgs. 241/1997

4 DM dell'Economia e delle Finanze del 10.2.2011, pubblicato in GU n. 40 del 18.2.2011,

5 Circolare Agenzia delle Entrate 15.2.2011, n. 4/E

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

il relativo credito potrà essere utilizzato in compensazione sino alla sentenza definitiva. Nel caso di soccombenza del contribuente sarebbero però dovute le sanzioni per la somma in eccesso indebitamente compensata.

Tale disposizione non riguarda ruoli di altre imposte, quali, ad esempio, i tributi locali (ICI/IMI/IMU, TOSAP), i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL).

## **2 Confini alla limitazione**

Dal 11.02.2011 è dunque necessario pagare ed estinguere il debito complessivo per ruoli scaduti, prima di utilizzare il restante credito in compensazione per altri debiti di imposta, nel caso l'importo dei ruoli scaduti ecceda gli Euro 1.500<sup>6</sup>.

## **3 Ammontare delle sanzioni**

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Per esempio in caso di compensazione di un credito di Euro 3.000 in presenza di ruoli scaduti per IRES di Euro 1.600, la sanzione sarà di Euro 800 (50% del debito del ruolo scaduto)

Nel caso per le suddette imposte iscritte a ruolo penda un ricorso avanti la Giustizia Tributaria, la limitazione e relativa sanzione non può essere applicata<sup>7</sup>. Nel caso però la compensazione sia stata effettuata, e successivamente il debito di imposta ed il ruolo siano ritenuti legittimi, la compensazione è da ritenersi illegittima e sarà dovuta la sanzione del 50% delle somme iscritte a ruolo erroneamente compensate.

## **4 Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo**

Al fine di "liberare" i crediti disponibili per l'utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo (incluse spese accessorie, diritti, sanzioni ed interessi), può essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali<sup>8</sup>.

Si ritiene che, ancorché non espressamente previsto, la compensazione riguardi anche gli interessi di mora.

Dovranno essere compilati i seguenti campi della sezione „Accise / Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione“:

Codice ente: „R“

sigla della provincia dell'ambito di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione presso il quale è in carico il debito; p.es. BZ per la Provincia di Bolzano;

Codice tributo: RUOL<sup>9</sup>

I campi "mese", "anno di riferimento" e "codice identificativo" non devono essere compilati.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche parzialmente. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute. In tali casi è necessario comunicare "preventivamente" all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall'Agente stesso. In mancanza della comunicazione nonché in ogni altro caso,

<sup>6</sup> Circolare Agenzia delle Entrate 15.2.2011, n. 4/E

<sup>7</sup> Art. 31, comma 1 DL 78/2010, convertito in L.122/2010

<sup>8</sup> DM dell'Eonmia e delle Finanze del 10.2.2011, pubblicato in GU n. 40 del 18.2.2011,

<sup>9</sup> Risoluzione N. 18/E dd.21.02.2011 Agenzia delle Entrate



curi di avere a Vostro carico dei ruoli scaduti, potete:

- richiedere l'accesso a *Fisconline* o *Entratel*
- o rivolgerVi direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione per verificare la Vostra posizione

Siamo a Vostra disposizione per la richiesta di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## 6 Conclusioni

Nel caso abbiate a Vostro carico cartelle di pagamento per imposte sui redditi, IRES, ritenute alla fonte, IVA, IRAP, addizionale regionale e comunale all'IRPEF per importi superiori a Euro 1.500 per le quali è scaduto il regolare termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), Vi preghiamo di comunicarcelo urgentemente e di farci avere copia della cartella scaduta, di modo da intraprendere le relative corrette procedure.

In tali casi dovremo trattenere i Vostri crediti di imposta sino al chiarimento della situazione, in modo da non esporVi alle conseguenti sanzioni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

